



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 18/14

Dec. n. 19/14

Il giorno 30 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal signor ORLANDO Fabrizio, nato a Milano il 20.4.1974 e residente in Buccinasco (Mi) alla via Guido Rossa n. 28, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "MILANO 1904", con tessera n. 14120966 e licenza VS Senior Velocità n. L04639, in relazione alla gara del "Trofeo Italiano Amatori classe 1000 avanzata", svoltasi presso il circuito di Vallelunga in data 1° giugno 2014. In particolare, il ricorrente chiedeva a codesto Giudice di *«adottare le sanzioni disciplinari e sportive del caso a carico del primo classificato (omissis), numero di gara (omissis), a norma dell'art. 115 R.d.G.. La richiesta è motivata dal fatto che, come riportato dal video allegato alla presente, il concorrente primo classificato ha effettuato la partenza stessa prima del rituale segnale»*.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, è inammissibile per molteplici motivi.

I. Innanzitutto, l'art. 115, comma 4, R.d.G. stabilisce espressamente che la parte che propone ricorso deve allegare, a pena di inammissibilità, la ricevuta del versamento della relativa tassa federale. Ebbene, a tanto il ricorrente non ha adempiuto, non risultando agli atti alcuna ricevuta comprovante il pagamento previsto in caso di appello al G.U.F.. Già per questo motivo, l'appello non si sottrae alla censura della inammissibilità.

II. In ogni caso, va rilevato, altresì, che il ricorso disciplinato dall'art. 115.2 è un vero e proprio ricorso sportivo che non ha nulla a che vedere con la irrogazione delle sanzioni disciplinari, le quali possono essere irrogate solo a seguito dell'esercizio dell'azione disciplinare (art. 61 e ss. R.d.G.) di competenza del Procuratore Federale e, quindi, del conseguente, "processo" sportivo (artt. 92 e ss. R.d.G.). È noto, infatti, che allorquando viene proposto appello al G.U.F. ai sensi dell'art.115 R.d.G. avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Commissari di Gara per le infrazioni meramente tecniche, le uniche decisioni che lo stesso può adottare riguardano esclusivamente la correttezza o meno della sanzione inflitta.


III. Da ultimo, deve essere rilevato che il ricorso è manchevole anche degli allegati che il ricorrente ORLANDO richiama a sostegno dello stesso, in quanto mai pervenuti presso codesto Organo di Giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti,

Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto da Fabrizio ORLANDO.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Orlando Fabrizio;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.